



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO – LEGGE 13 maggio 2021 n.88**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, consistenti per i casi di specie nell'esigenza di equiparare celermente, attraverso gli opportuni aggiornamenti e in favore dei potenziali richiedenti, i requisiti e conseguentemente la relativa modulistica per avanzare domanda di concessione per le c.d. "residenze atipiche" e "residenza elettiva" viste anche le istanze pendenti che, considerate le problematiche di reperimento e dei tempi di reperimento da parte degli istanti di certificazione fiscale equivalente riscontratesi anche in alcuni casi in essere, potrebbe determinare il decorso di validità dell'ulteriore documentazione utile alla finalizzazione della domanda di residenza, fenomeno altresì acuito dall'emergenza sanitaria internazionale in corso;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 maggio 2021;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **MODIFICA ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE – LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA**

### **Art. 1**

1. L'articolo 16-bis, comma 3, lettera d), della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“d) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);”.

### **Art. 2**

1. L'articolo 16-ter, comma 3, lettera c), della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);”.

### **Art. 3**

1. L'articolo 16-*quater*, comma 3, lettera c), della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);”.

### **Art. 4**

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto – legge si applicano anche alle domande già presentate all'entrata in vigore del medesimo ma non ancora perfezionate.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 maggio 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*